



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6222 del 27 dicembre 2022

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 28 novembre 2022, in relazione al ricorso n. 7798, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*1.* La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dei prodotti finanziari oggetto delle operazioni e dell'omessa rilevazione del carattere non appropriato rispetto al profilo. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

*2.* Dopo aver presentato reclamo in data 27 febbraio 2021, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 28 aprile dello stesso anno in maniera giudicata

insoddisfacente, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone che l'intermediario aveva pubblicizzato, nel 2015, una propria *App* per *iPhone* (ora non più presente sulla piattaforma del medesimo), denominata "*App Logos*", che consentiva di operare in leva su titoli derivati. Il ricorrente prosegue esponendo di avere utilizzato l'*App* credendo, tuttavia, di avere fatto accesso solo a una *demo*. Solo successivamente, sostiene ancora il ricorrente, si sarebbe invece reso conto che le operazioni disposte e gli ordini impartiti erano reali, e che gli stessi avevano generato in pochi secondi perdite nette sul proprio conto corrente portandolo in rosso. Il ricorrente, che lamenta anche di non aver ricevuto alcun avviso immediato delle perdite generate, si duole altresì del fatto che l'intermediario ha poi disposto la chiusura di ufficio delle posizioni aperte aggravando ulteriormente lo scoperto del conto.

Sulla base di quanto esposto il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica in € 6.500,00.

**3.** L'intermediario si è costituito presentando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il resistente premette che il ricorrente ha operato su CFD (e segnatamente "*CFD Logos2*" e "*CFD Forex*") tramite l'*App Logos* tra il 4 agosto 2015 ed il 1° giugno 2017, subendo perdite per € 4.002,88. L'intermediario sostiene innanzitutto l'inverosimiglianza dell'affermazione del ricorrente di non essere consapevole del fatto che non stava usando una semplice *demo*. Il carattere inverosimile di tale affermazione discenderebbe, secondo il resistente, dal fatto che il ricorrente ha impartito gli ordini previo inserimento delle credenziali dispositive, personali e segrete di propria pertinenza.

Il resistente sostiene di aver correttamente rappresentato al ricorrente le caratteristiche degli strumenti finanziari su cui stava operando, dal momento che l'integrazione contrattuale per operare sui derivati, sottoscritta dal ricorrente il 25 giugno 2015, recava in allegato analitiche Schede Prodotto e Norme Operative dedicate a ciascuna tipologia di "*CFD Logos*". Il resistente sostiene anche di aver

adeguatamente e tempestivamente informato il ricorrente dell'andamento degli investimenti, rilevando che sia nell'area riservata del sito, sia nell'*App* per *IPhone* è presente un'apposita sezione che fornisce informazioni sugli strumenti detenuti nonché sull'andamento degli stessi e sui guadagni e/o perdite realizzati.

L'intermediario sottolinea ancora che a seguito dell'operatività sui CFD, svolta anche tramite l'*App*, il conto corrente del ricorrente è andato in scoperto in due occasioni – la prima a settembre 2015 e la seconda a febbraio 2016 – e che nella prima occasione, in data 2 settembre, il ricorrente ha contattato il servizio clienti per avere informazioni in ordine alla chiusura di posizioni sui *CFD Logos*, con il che dimostrando anche di avere piena contezza del fatto che non stava operando con una semplice “*versione demo*”.

4. Nel termine per la presentazione delle deduzioni integrative di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento ACF, il ricorrente si è limitato a depositare documenti, consistenti in riproduzioni delle schermate dell'area riservata del sito, riportanti le rendicontazioni del portafoglio, e che evidenziano i titoli acquistati, senza depositare alcuna memoria.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento ACF, reiterando le proprie argomentazioni difensive, in particolare quanto all'inverosimiglianza della ricostruzione in fatto prospettata dal ricorrente.

## **DIRITTO**

**I.** Il ricorso è infondato.

A differenza del ricorrente, la cui narrativa in fatto è alquanto sommaria e lacunosa, il resistente ha fornito una precisa ricostruzione dell'operatività sui *CFD Logos* svolta dal cliente tramite l'*App* per *IPhone* e da cui emergono numerose operazioni eseguite, talora anche con frequenza infragiornaliera, nell'arco di quasi due anni.

Le caratteristiche dell'operatività attuata dal ricorrente, unitamente alla circostanza, anch'essa sottolineata dall'intermediario, che per disporre le operazioni era necessario inserire le credenziali personali di autenticazione, valgono evidentemente a smentire la tesi del ricorrente che egli sia stato in qualche modo

indotto in errore sulla natura meramente dimostrativa e non reale delle operazioni disposte.

2. Del resto, come ha ben segnalato l'intermediario, la piena consapevolezza del ricorrente sul fatto che si trattava di operazioni reali, fonte di perdite, è confermata dalla circostanza che questi, nei primi giorni di settembre del 2015, e dunque pochi mesi dopo l'inizio dell'operatività contestata, ha contattato il servizio clienti chiedendo informazioni in ordine alla chiusura delle operazioni in CFD disposta dal resistente.

Né d'altra parte si può omettere di considerare che l'operatività del ricorrente sui CFD si è protratta per quasi due anni, sicché se è pur vero che il resistente non ha dato prova di aver reso al ricorrente informazioni sulle condizioni di utilizzo dell'*App*, il suo impiego continuo e ripetuto per un tale prolungato arco di tempo oltre a denotare, in fatto, un evidente grado di consapevolezza del ricorrente circa le modalità operative dell'applicativo, vale in ogni caso ad interrompere il nesso causale tra il parziale inadempimento informativo del resistente e le perdite sofferte dal ricorrente.

## **PQM**

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi